PROVINCIA DI PIACENZA

Provv. N. 128 del 12/12/2018

Proposta n. 1552/2018

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI VIGOLZONE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 6.11.2017, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

Il PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Vigolzone ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata con la L.R. n. 20/2000 attraverso l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Piano Operativo Comunale (POC) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 23 del 24.4.2012, n. 5 del 25.2.2015 e n. 4 del 29.1.2015;
- a norma dell'art. 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, con atto di Giunta n. 45 del 30.5.2017 il Comune di Vigolzone ha approvato il Documento preliminare per una Variante al suddetto Piano Strutturale Comunale (PSC), la quale consiste:
  - nella riduzione di diverse aree di trasformazione, quale necessità manifestata a seguito della crisi che ha investito il settore delle costruzioni;
  - nell'inserimento di un'area per dotazioni territoriali, al fine della localizzazione e realizzazione del nuovo impianto di depurazione a servizio della frazione di Albarola, stante il danneggiamento del preesistente sistema di scarico dovuto all'alluvione del settembre 2015;
  - nella correzione di un errore cartografico in località Grazzano Visconti;
- la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni sul Documento preliminare con provvedimento del vice-presidente n. 92 del 8.9.2017, depositato alla seduta del 26.9.2017 della Conferenza di pianificazione convocata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000;

Preso atto che:

- il Comune di Vigolzone, con deliberazione del Consiglio n. 63 del 6.11.2017, ha adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la suddetta Variante al PSC, trasmettendo alla Provincia, con nota n. 2424 del 17.4.2017 (pervenuta in data 17 e 18.4.2018 ai prot. prov.li n. 10789-10819-10820-10822-10824-10829), la documentazione di Variante al Piano per la formulazione delle eventuali riserve di cui all'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000;

- a seguito della verifica di completezza sulla documentazione trasmessa, con nota prov.le n. 13229 del 11.5.2018 sono state richieste al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 5930 del 20.9.2018 e n. 6247 del 6.10.2018 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 27455 del 21.9.2018 e n. 29176 del 8.10.2018), mentre i pareri sono pervenuti direttamente dalle Autorità coinvolte;
- dalla suddetta data dell'8.10.2018 ha cominciato a decorrere il termine (120 giorni) per la formulazione delle riserve da parte della scrivente Amministrazione, il quale scade pertanto il 5.2.2019;
- del deposito della Variante al Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 36 del 21.2.2018 (parte seconda), anche ai fini della valutazione ambientale della medesima ai sensi dall'art. 14, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- il competente Responsabile comunale, con note datate 23.3.2018, ha attestato che:
  - dell'adozione della Variante al PSC è stata inviata comunicazione alle Autorità militari;
  - nel territorio comunale di Vigolzone interessato dalla Variante al PSC non sussistono i vincoli idrogeologico, di trasferimento e/o di consolidamento degli abitati;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:
- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti, e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti alla pianificazione urbanistica vigente, quale è il caso della Variante al PSC in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;

Dato atto inoltre che:
- la mancata stipula dell'Accordo di pianificazione, a conclusione della fase di concertazione, non consente il ricorso alla semplificazione procedurale disciplinata dal comma 3 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;
- n base all'articolo 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, in questa sede la Provincia ha il compito di verificare la conformità della Variante al PSC del Comune di Vigolzone al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale, formulando le eventuali riserve entro il termine di 120 giorni sopra descritto;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale;

Considerato che:
- l'istruttoria anzidetta è stata svolta sulla base degli elaborati di Variante al Piano elencati in allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 – Vigolzone, elaborati Variante PSC adottata CC 63-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Vigolzone, riserve Variante PSC adottata CC 63-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di condividere le risultanze dell'istruttoria anzidetta concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportate nel citato allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Vigolzone, riserve Variante PSC adottata CC 63-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come successivamente modificato;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;

- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la Circolare regionale PG/2018/0179478 del 14.3.2018 "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:
- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. Del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:
- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, le riserve alla Variante al PSC del Comune di Vigolzone, adottata con atto del Consiglio comunale n. 63 del 6.11.2017, così come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Vigolzone, riserve Variante PSC adottata CC 63-2017"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le stesse sono espresse con riferimento agli elaborati di cui all'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 – Vigolzone, elaborati Variante PSC adottata CC 63-2017"), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il Comune di Vigolzone, in sede di controdeduzione alle riserve, è tenuto ad adeguarsi alle medesime ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;

3. di invitare il Comune di Vigolzone a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati costitutivi della Variante al PSC controdedotta che evidenzi le eventuali modifiche in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui all'art. 32, comma 6, della L.R. n. 20/2000;

4. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Vigolzone per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

Allegato 1 – Vigolzone, elaborati Variante PSC adottata CC 63-2017

ELENCO DEGLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO LO STRUMENTO URBANISTICO OGGETTO DI RISERVE (Variante al PSC adottata con atto C.C. n.63 del 06.11.2017)	**SCALA**
PIANO STRUTTURALE COMUNALE	
RELAZIONE DI VARIANTE	/
RELAZIONE DI VARIANTE Allegati grafici	/
VERIFICA DI COMPATIBILITÁ IDRAULICA - Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Albarola	/
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT)	
INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO DI VALSAT	/
INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO DI VALSAT Sintesi Non tecnica	/
RAPPORTO AMBIENTALE DI VALSAT- Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Albarola	
SINTESI NON TECNICA VALSAT- Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Albarola	
STUDIO DI INCIDENZA REDATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 1191 DEL 30.07.2017 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Albarola	

Allegato 2 – Vigolzone, riserve Variante PSC adottata CC 63-2017

Riserve di carattere generale

1. Si richiama l'attenzione del Comune al rispetto delle disposizioni di cui all'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017, entrato in vigore il 1 luglio 2017, che aggiorna ed integra il contenuto dei precedenti atti regionali di indirizzo e coordinamento (Delibera Assemblea legislativa regionale n. 279/2010, DGR n. 993/2014 e DGR n.994/2014). Il Comune è tenuto alla puntuale attuazione di tale Atto, secondo i termini, le modalità e gli effetti disciplinati nell'articolato dello stesso; si evidenzia in particolare:

   - la necessaria verifica delle definizioni tecniche utilizzate nello strumento comunale, in riferimento all'Allegato II alla DGR 922/2017 "Definizioni tecniche uniformi (DTU)", secondo le disposizioni di cui all'art.3 del citato atto regionale, apportando le eventuali modifiche necessarie per assicurare l'utilizzo di una terminologia univoca e coerente negli elaborati di Piano, al fine di assicurare chiarezza e comprensione, oltre che coerenza e omogeneità, per una maggiore certezza giuridica nell'applicazione dei contenuti complessivi con particolare riferimento a quelli normativi;

   – la necessaria eliminazione dalle Norme di PSC di ogni discordanza e duplicazione, secondo i principi già definiti nelle Parti Prima e Seconda dell'Allegato alla deliberazione n. 994/2014, provvedendo ad aggiornare gli eventuali richiami a norme previgenti, sulla base della ricognizione normativa di cui all'Allegato III della DGR 922/2017. Si consideri comunque, come evidenziato nella Parte Prima dell'Allegato alla DGR 994/2014, che “il divieto di duplicazione può riguardare solo le disposizioni che siano “autoapplicative”, che non necessitino cioè, per la loro attuazione, di una disciplina di dettaglio stabilita dalle amministrazioni locali. Inoltre, tale principio non opera per le singole disposizioni sovraordinate che conferiscono specificamente alle autonomie territoriali la disciplina di uno specifico profilo dell'attività edilizia o la implementazione o modifica della sua regolazione.”.

2. A seguito delle modifiche proposte, si rammenta al Comune che in fase di approvazione della Variante esaminata occorrerà aggiornare e, soprattutto, coordinare i vari elaborati costitutivi del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) e della Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC). In particolare si richiama l'attenzione sulla necessità di aggiornare e/o coordinare le “Schede di Valutazione” dei nuovi ambiti contenute nel documento di Valsat del PSC vigente, per le quali si rimanda alla specifica riserva relativa al documento di Valsat della Variante, e analogamente alla necessità di aggiornare le Schede contenute nelle Norme del PSC.

3. Si rammenta che gli elaborati cartografici della Variante al PSC dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n. 484/2003 “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione della L.R. 24 marzo 2000 n.20, art. A-27 e nell'elaborato “Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)”, formalizzato con D.D. n. 2172/2006, in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 484/2003.

4. Considerato che la riduzione e l'eliminazione degli Ambiti Territoriali comporta la modifica, oltreché delle cartografie di PSC, anche del dimensionamento di Piano, si provveda a rivedere il calcolo dello stesso riportato negli elaborati del PSC vigente, in coerenza con quanto disposto dal PTCP artt. 64 e 73, assicurando l'equivalenza tra le modalità di calcolo dei parametri urbanistico-edilizi previsti nel PSC e quelli contenuti nella DGR 922/2017.

5. Al fine di consentire una maggior chiarezza nella lettura e nella valutazione del documento “*Relazione di Variante Allegati grafici*”, si suggerisce di strutturare l'elaborato articolandolo per Ambiti (oggetto di modifica) e non per Elaborati cartografici di Piano; in alternativa si chiede di

corredare i singoli stralci cartografici del documento, con una nota (la sigla di denominazione dell'Ambito) che ne specifichi l'oggetto. Si chiede inoltre, di verificare la completezza degli stralci cartografici, in relazione ai contenuti di Variante, ed eventualmente di integrare l'elaborato.

Ambiti per nuovi insediamenti

6. Relativamente all'elaborato Relazione di Variante

   - "*Premessa*" (pag.3): il paragrafo illustra sinteticamente le modifiche apportate agli strumenti urbanistici, da quella che viene definita "*la nuova legge urbanistica*", occorre correggere tale testo, precisando che ci si riferisce alla L.R.20/2000 e non come erroneamente si potrebbe considerare, a quella che attualmente è la "nuova legge urbanistica regionale" ovvero la L.R.24/2017;

   - "*Stato della pianificazione*" (pag.4) occorre verificare ed eventualmente correggere, gli estremi relativi alla Delibera di adozione del PSC vigente, in quanto non coerenti con gli stessi riferimenti citati nell'atto di Delibera di adozione della Variante;

   - "*Oggetto della Variante*" (pag.5): si provveda a integrare il testo in si cui si definisce l'oggetto della Variante, inserendo la modifica dell'ambito R24 e la correzione cartografica dell'ambito produttivo (PUE), in quanto mancanti;

   - "*Proposta di variante*" (pag.46) si provveda a correggere e sostituire il testo "... *miglior restituzione grafica...*" esplicitando con maggior chiarezza che si tratta della correzione di un errore, dovuto alla non rispondenza della cartografia di PSC allo stato reale dei luoghi, e definendo con maggior precisione quali ambiti saranno oggetto di modifica in coerenza con l'Atto di adozione della Variante (vedi anche riserva Ambiti specializzati per attività' produttive);

   Si osserva che la tab. di pag.49, in cui si sintetizza la "*diminuzione del dimensionamento insediativo computato*" con la Variante, riporta i dati aggregati per località, si chiede di integrare tali dati, specificando le modifiche dimensionali previste per i singoli ambiti residenziali (R5, R8, R14, R24);

   Come già espresso in sede di valutazioni al Documento Preliminare, a seguito delle modifiche proposte, risulta necessario rivedere il dimensionamento insediativo degli ambiti oggetto di Variante, aggiornando il calcolo degli abitanti insediabili e delle relative dotazioni territoriali richieste, sulla base dei parametri considerati nel PSC vigente (elaborati "Schede di valutazione").

7. Relativamente alla correzione dell'errore cartografico e alla ridefinizione dell'ambito produttivo di PUE in corso di attuazione, si chiede di chiarire se la modifica interessa anche il perimetro sud dell'area, come appare dallo stralcio cartografico di Variante (tav 1 di PSC), ed eventualmente di apportare le necessarie integrazioni al testo che illustra la proposta, specificando le variazioni agli ambiti adiacenti.

8. Si chiede inoltre una verifica grafica (Relazione pagg. 29 e 35 - Figg.2 stralcio non in scala del PSC modificato come da proposta di variante)) relativa alla campitura dell'area produttiva adiacente agli ambiti P5-P6, in quanto non coerente con la cartografia del Piano vigente.

9. Si provveda a correggere il documento Relazione di Variante ("*Proposta di variante*" pag.42 relativo alla localizzazione dell'ambito per la realizzazione del nuovo depuratore), eliminando il refuso presente (*"Analizzando..."*) in quanto non pertinente con la modifica in oggetto. Risulta inoltre opportuno integrare la descrizione di tale modifica, indicando e rimandando agli specifici documenti di Valutazione predisposti (Studio di incidenza e Rapporto ambientale).

10. In riferimento alla localizzazione del nuovo ambito per dotazioni territoriali, finalizzato alla realizzazione del depuratore, si provveda a modificare la Tav. PSC 1b, sostituendo la simbologia

grafica “Attrezzature civili” con quella più appropriata di cui alla voce di legenda “Depuratore – Rispetto depuratore”, in coerenza con la grafica e corrispondente voce di legenda di medesime infrastrutture tecnologiche presenti sul territorio comunale, rappresentate nel Piano vigente.

Tavola e Scheda dei Vincoli

11. Considerato che il PSC vigente contiene, tra i propri elaborati, specifiche cartografie rappresentanti l'assetto vincolistico (PSC 2a/b Vincoli e Tutele ambientali e PSC 3a/b Vincoli e tutele storiche e panoramiche), definite nella Variante al PSC in esame, in riferimento alla normativa regionale, come “Tavola dei vincoli”, si evidenzia quanto di seguito esposto:

    - i contenuti della Scheda dei vincoli, predisposta con la Variante in oggetto, devono essere allineati con quelli delle Tavole PSC 2a/b e PSC 3a/b, articolandoli quindi secondo la struttura delle legende ed utilizzando le medesime definizioni; la Scheda dovrà inoltre fare riferimento anche alla Tavola A8 Unità di Paesaggio del QC che costituisce, insieme alle tavole PSC 2a/b, PSC 3a/b e PSC 1a/b (sezione dedicata ai rispetti), la “Tavola dei Vincoli”;

    - si integri il comma 5 dell'art.3 delle Norme Tecniche di Attuazione di PSC, con il riferimento alla “Scheda dei vincoli”.

Infine, considerata la vetustà delle tavole di PSC rappresentanti gli aspetti condizionanti, definite dalla variante in esame “Tavola dei vincoli”, si richiama l'attenzione del Comune al rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 37 della L.R. 24/2017, riferite all'aggiornamento della citata Tavola.

12. Risulta necessario, ai sensi dell'art. 37 comma 4 della L.R. 24/2017 (disposizione già presente nella L.R. 20/2000 e smi all'art.19), integrare i documenti di Valsat, con un apposito capitolo denominato “Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni”, nel quale si dia atto analiticamente della conformità delle previsioni di variante ai vincoli e prescrizioni che gravano sugli ambiti territoriali interessati.

13. Si modifichi il perimetro del territorio urbanizzato relativamente all'”Ambito specializzato per attività produttive: attività produttive in PUE in corso di attuazione”, individuato sulle Tavole 2a e 3a, al fine di recepire quello indicato sulla Tav. PSC 1a variata come da proposta descritta nella Relazione (da pag.43 a pag. 47).

14. Considerato che:

    - il nuovo ambito per dotazioni territoriali, finalizzato alla realizzazione di un depuratore, è stato individuato sulla Tav. PSC 1b con una simbologia grafica puntuale di cui alla voce di legenda “Attrezzature civili” e non attraverso una perimetrazione dell'area;

    - in analogia con l'individuazione di medesime infrastrutture tecnologiche presenti sul territorio comunale, la simbologia grafica “Attrezzature civili” dovrà essere sostituita con quella più appropriata di cui alla voce di legenda “Depuratore – Rispetto depuratore”, modificando pertanto la Tav. PSC 1b (vd. specifica riserva);

si provveda a modificare le tavole PSC 2a e PSC 3a, eliminando il perimetro del territorio urbanizzabile in riferimento all'area ove verrà realizzata l'infrastruttura in previsione.

15. Considerato che il nuovo ambito per dotazioni territoriali, finalizzato alla realizzazione del depuratore, proposto con la variante, è interessato dalla fascia di tutela del Torrente Nure definita ai sensi dell'art.142 comma 1 lett.c del D.Lgs.2/2004 e delimitata sulla Tav. PSC 3a, in sede di attuazione degli interventi, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art.146 del citato D.Lgs. 42/2004.

Visto inoltre che il nuovo ambito per dotazioni territoriali ricade nell'"Unità di paesaggio fluviale – subunità del basso corso del torrente Nure" di cui all'art. 54 del PTCP, come recepita nel QC di PSC ma non rappresentata nella "Tavola dei vincoli", in sede di attuazione degli interventi, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 delle NTA di PSC.

Si provveda infine a valutare la compatibilità della nuova previsione in relazione alla fascia di rispetto alla viabilità sovracomunale in progetto, come definita sulla Tav. PSC 1b, in adiacenza all'area d'intervento.

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

16. Pur condividendo il "*principio di non duplicazione*" dichiarato nella metodologia della Valsat predisposta per la Variante, e il rimando ai contenuti del documento di Valsat del PSC vigente, si ritiene opportuno implementare il Rapporto ambientale, attraverso lo svolgimento di tutte le specifiche e necessarie attività valutative, in relazione agli Ambiti modificati. Si evidenzia quanto segue:

    - Definizione degli obiettivi: in coerenza con la metodologia utilizzata nella Valsat del PSC, occorre definire gli obiettivi della Variante in oggetto, che a loro volta si articoleranno nelle specifiche Azioni di variante, così come già definite nel documento;

    - Verifica di coerenza esterna: occorre dar conto del fatto che gli obiettivi definiti per la Variante (e non le azioni come sviluppato nella matrice di pag.10) risultano coerenti con quelli degli strumenti di pianificazione sovraordinati (PTCP), evidenziando se e quali obiettivi del PTCP la Variante contribuisce a raggiungere;

    - Verifica di coerenza interna: in considerazione degli oggetti di Variante, come già rilevato in sede di Valutazioni del DP, occorre integrare il documento di Valsat verificando la sostenibilità complessiva del PSC, a seguito dello stralcio (riduzione ed eliminazione) di previsioni già inserite nel Piano vigente (descrivere e valutare gli impatti e le eventuali criticità/opportunità delle modifiche apportate ai rispettivi ambiti, anche in relazione all'attuazione delle previsioni); ad esempio tramite l'aggiornamento, l'integrazione e l'opportuna correzione delle Schede d'ambito (interessate dalla Variante) predisposte nel Piano vigente.

    - In relazione agli elaborati di valutazione previsti ai fini della realizzazione del nuovo depuratore (parte finale di pag.11) si provveda a correggere e coordinare il testo con i riferimenti ai documenti già predisposti ed allegati.

17. Infine, si rammenta che qualora il Comune intendesse inserire nel PSC nuove previsioni che possano indurre effetti negativi significativi sul contesto ambientale e territoriale considerati, a seguito dell'accoglimento di osservazioni formulate alla Variante allo stesso, esse dovranno essere assoggettate a specifica procedura di valutazione ambientale, per la quale questa Amministrazione dovrà formalizzare il relativo Parere Motivato.

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1552/2018 del Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI VIGOLZONE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 6.11.2017, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 12/12/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Determina N. 128 del 12/12/2018

Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI VIGOLZONE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 6.11.2017, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 12/12/2018

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale